



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 11/03/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 febbraio 2010, n. 13

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lizzano località "Masseria San Trifone" (Ta), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società 9 Ren Asset S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 9 febbraio 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Egade S.r.l., con nota prot. n. 38/4132 del 15.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,75 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Masseria San Trifone" nel Comune di Lizzano, (Ta);

con nota prot. n. 5681 del 20.05.2009 è stato comunicato il cambio di denominazione della Società da Egade S.r.l. a 9 Ren Asset S.r.l.;

con nota prot. n. 7702 del 13.07.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 03 settembre 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 9175 del 25.08.2009, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 7803 del 06.05.2009, comunica che l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 parte III;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 9842 del 31.08.2009, rilascia nulla osta a condizione che:
 - sia fornito il corretto posizionamento catastale dei resti emersi in fase di redazione della carta del rischio, e il conseguente ridimensionamento dell'impianto, originariamente previsto su 5 ettari;
 - i lavori per la realizzazione dell'impianto siano preceduti da una nuova verifica autoptica condotta dall'archeologo a seguito di diserbo;
 - tutte le opere di movimento terra e di scavo previste in progetto siano eseguite da archeologi di comprovata esperienza e con conoscenza specifica dei luoghi, al fine di verificare che non vi siano interferenze con resti eventualmente celati nel sottosuolo. Le spese relative saranno a carico della Società e la documentazione prodotta dovrà essere inviata in originale;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Taranto, prot. n. 11050 del 09.07.2009, comunica la non assoggettabilità dell'intervento all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi. Si precisa, inoltre, che il titolare dell'impianto è tenuto a rispettare le norme relative alla sicurezza impiantistica di cui alla L. 186/1968; al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e in caso di presenza di lavoratori, quelle di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e al decreto Ministero dell'Interno 10.03.1998 e s.m.i.;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot.

- n. 9299 del 02.09.2009, rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 1889 del 30.03.2009, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 20. Resta inteso che all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze da aree di cava in esercizio e/o dismesse previste del D.P.R. 128/1959;
 - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Taranto, prot. n. 2279 del 30.03.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto fatte salve le competenze di altri Enti deputati in materia;
 - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Taranto - Attuazione Politiche Forestali, prot. n. 1050 del 15.06.2009, comunica di non avere competenza al rilascio del nulla osta, in quanto l'area oggetto di intervento non ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
 - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 38264 del 25.08.2009, comunica che nessun parere deve essere espresso in merito all'impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente oliveti o altre colture arboree per il cui abbattimento è d'obbligo acquisire apposita autorizzazione. Si precisa che resta comunque a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo di comunicare la eventuale eliminazione di impianti arborei o di altro genere, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni a fronte dell'impegno al loro mantenimento per un periodo di tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte del contributo ricevuto, o per coloro che hanno percepito sovvenzioni correlate ad interventi agro-ambientali;
 - Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 00001/09 del 23.09.2009 rilascia nulla osta a condizione che:
 - il tracciato del cavidotto sia ricoperto con materiale non erodibile, tipo materasso reno, almeno per il tratto dello stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, dall'asse del corso d'acqua presente nell'area di intervento non inferiore a 150 metri;
 - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto, prot. n. 29511/09 del 21.09.2009, rilascia nulla-osta a condizione che:
 - sia salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio eventualmente presente nel sito anche in singoli elementi;
 - sia realizzata un'idonea schermatura della recinzione perimetrale con elementi arborei o arbustivi coprenti al fine di limitare l'impatto visivo prodotto dall'impianto;
 - sia ripristinata la finitura del piano alterato dalle attività di cantiere e l'area sia sistemata a verde;
 - sia garantita in fase di esercizio la cura del terreno dell'area di impianto, la pulizia della stessa, la manutenzione del verde, e sia fatto divieto d'uso di sostanze chimiche diserbanti;
 - siano utilizzati prodotti ecocompatibili per la pulizia dei pannelli;
 - Provincia di Taranto - 4° Settore Ecologia ed Ambiente - Servizio Energia, prot. n. 39633 del 01.09.2009, comunica che l'impianto in progetto non è soggetto al rilascio del nulla osta in quanto si tratta di impianto soggetto ad autorizzazione unica di cui al D.Lgs 387/2003;
 - Provincia di Taranto - 8° Settore Attività produttive, Agricoltura, Caccia - Pesca, Trasporti, e Marketing Territoriale e politiche Comunitarie - Servizio Provinciale Agricoltura, prot. n. 19995 del 20.04.2009, comunica di non avere competenze in merito al rilascio di nulla osta in merito all'impianto fotovoltaico in progetto;
 - Provincia di Taranto - 9° Settore - Servizio Aree Protette - Parco Naturale regionale "Terra delle Gravine", prot. n. 21013 del 24.04.2009, comunica di non essere in grado di esprimere la propria competenza in merito al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in quanto non a conoscenza della ubicazione territoriale dello stesso;

- Provincia di Taranto - 11° Settore Demanio Concessioni Espropri, prot. n. 37604 del 07.08.2009, rilascia nulla osta di massima al progetto di linea elettrica sotterranea a condizione che:
 - sia presentata, nel caso di realizzazione di recinzioni e/o accessi prospicienti le strade provinciali, apposita istanza per l'autorizzazione e/o regolarizzazione degli stessi (se esistenti), oppure presentazione dell'Autorizzazione provinciale già rilasciata;
 - siano rispettate le distanze minime dal confine stradale così come previsto dal D.Lgs.n. 285/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. per l'installazione di eventuali pali, tralicci e manufatti di ogni genere;
 - siano acquisiti i nulla osta rilasciati dagli Enti competenti per eventuali vincoli cui le aree attraversate sono sottoposte;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 4448 del 31.08.2009, comunica che l'intervento in progetto non ricade in aree e strutture gestite dal Consorzio;
- Comune di Lizzano, prot. n. 3740 del 01.09.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto, localizzato in Z.T.O. "E - agricola" dal vigente P.R.G., in quanto lo stesso non ricade in nessun Ambito Territoriale Esteso e/o Distinto come riportato nel P.U.T.T./P, non è inserito nei siti "Rete Natura 2000", non ricade nelle aree riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico, non è inserita nel catasto delle aree percorse dal fuco di cui alla L.R. 365/2000;
- Comune di Taranto, prot. n. 91460 del 18.06.2009, non esprime parere in quanto l'area interessata dall'impianto non ricade in ambito territoriale di competenza del comune;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0011471 del 30.06.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 033659 del 27.07.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della linea elettrica, confermando la nota prot. n. 016463 del 10.04.2009;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 34146 del 02.07.2009, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti demaniali;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 63805 del 18.09.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto;
- ENAV S.p.A. - Direzione Generale - Area Operativa - Progettazione Spazi Aerei, prot. n. AV/AOP/PSA/SC8863/176244 del 03.09.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia, prot. n. CBA-0028264-P del 13.08.2009, comunica che la realizzazione dell'impianto non comporta alcun attraversamento né longitudinale né trasversale di strade statali di competenza;
- ASL Taranto - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 0609 del 23.04.2009, rilascia nulla osta sotto il profilo igienico sanitario;
- 9 Ren Asset S.r.l., dichiara che il layout di impianto non interesserà la parte orientale della p.lla 5 del fg. 1 dove la carta del rischio archeologico ha rilevato la presenza di manufatti di interesse.
Rilevato che:
 - la Società con nota del 22 giugno 2009 ha trasmesso il piano economico finanziario asseverato e la dichiarazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie adeguate all'intervento;
 - la Società con nota del 07 settembre 2009 ha trasmesso, alla Sovrintendenza Archeologica, copia del layout finale di impianto, in cui si è inteso preservare i manufatti emersi nella fase di indagine per la redazione della carta del rischio archeologico, che riduce l'estensione del campo fotovoltaico a 3,9 ettari in risposta a quanto richiesto in sede di conferenza di servizi;
 - la Società con nota del 17 settembre 2009 ha comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione il nuovo layout di impianto rimodulato in seguito alle prescrizioni espresse anche dalla Sovrintendenza Archeologica, che ha comportato un'ariduzione delle dimensioni e della potenza complessiva che passa da 2,75 a 2,35 MW;

- la Società con nota del 24 settembre 2009 ha dichiarato che, in fase esecutiva e di cantiere, rispetterà le prescrizioni e indicazioni espresse da ogni singolo ente coinvolto nel procedimento;
- il legale rappresentante della Società 9 Ren Asset S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 11491 del 23.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW ubicato in località "Masseria S.Trifone" nel Comune di Lizzano (Ta);
 - ? una nuova Cabina di Consegna situata all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico;
 - ? le opere connesse sono costituite da una linea in cavidotto interrato MT dalla nuova Cabina di Consegna in derivazione dalla linea MT "Difesuola" di ENEL Distribuzione nel Comune di Lizzano;
- in data 24 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società 9 Ren Asset S.r.l. ed il Comune di Lizzano, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 30 novembre 2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 010876 e della Convenzione al repertorio n. 010877;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,35 MW, come innanzi descritto, ubicato in località "Masseria San Trifone" nel Comune di Lizzano, (Ta).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società 9 Ren Asset S.r.l. con sede legale in Roma alla Piazza della Libertà n. 21, Partita IVA 01857710683 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,35 MW ubicato in località "Masseria San Trifone" nel Comune di Lizzano,;

? una nuova Cabina di Consegna situata all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico;

? le opere connesse sono costituite da una linea in cavidotto interrato MT dalla nuova Cabina di Consegna in derivazione dalla linea MT "Difesuola" di ENEL Distribuzione nel Comune di Lizzano;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società 9 Ren Asset S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere connesse a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lizzano (Ta).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
